

<p style="text-align:center"><b>STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.A.S.T."</b></p>
--

**TITOLO I**

**Denominazione – sede**

**Articolo 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in REGGIO EMILIA (RE) , un'associazione che assume la denominazione di Associazione sportiva dilettantistica G.A.S.T.- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**TITOLO II**

**Scopo - Oggetto**

**Articolo 2**

L'Associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione sportiva dilettantistica G.A.S.T.- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – d'ora in poi per brevità "Associazione" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nel campo della promozione delle attività sportive dilettantistiche, con particolare riguardo alla pratica dell'avviamento allo sport nelle diverse discipline sportive e allo sviluppo di progetti orientati alla attività motoria di base, esclusivamente nei confronti di persone diversamente abili.

L'associazione potrà organizzare inoltre manifestazione sportive e associative, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate a favorire la partecipazione di persone diversamente abili perseguendo e conseguendo per mezzo di tali iniziative le finalità di solidarietà sociale tipiche della propria attività istituzionale.

Al fine di perseguire compiutamente il proprio scopo istituzionale, l'Associazione potrà promuovere attività didattiche e di aggiornamento nel campo della pratica sportiva. Tali attività potranno essere rivolte nei confronti di soggetti che operino all'interno dell'Associazione al fine di favorire un maggior grado di preparazione del personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche, ovvero nei confronti di persone svantaggiate in quanto portatrici di un disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-finanziario o di emarginazione sociale quando l'attività formativa e didattica possa essere funzionale ad un più efficace conseguimento degli scopi istituzionali nel campo dell'attività sportiva dilettantistica. L'Associazione potrà inoltre stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, assumendo, anche direttamente, la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, nelle quali concretizzare la promozione della pratica sportiva nei confronti delle persone diversamente abili; organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati,

gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive e indire corsi di avviamento agli sport sempre rivolti esclusivamente a persone diversamente abili. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività nei settori disciplinati dal D. Lgs. 460/97, art. 10, comma 1, lettera a) punti da 1) a 11) attraverso il mero perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

All'Associazione è inoltre fatto espressamente divieto di svolgere attività diverse da quelle previste al comma 1), la lettera a) dell'art. 10, D. Lgs. 460/97, fatto salvo quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 3**

La durata della società è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

## **TITOLO III**

### **Soci**

### **Articolo 4**

Il numero dei soci non è preventivamente soggetto a limiti.

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

### **Articolo 5**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Articolo 6**

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

### **Articolo 7**

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **TITOLO IV**

### **Recesso – Esclusione**

### **Articolo 8**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

## **Articolo 9**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

## **Articolo 10**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V**

### **Patrimonio - Risorse economiche - Fondo Comune**

## **Articolo 11**

Il Patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche oltreché dagli avanzi di gestione.

I soci fondatori possono effettuare versamenti in sede di costituzione della Associazione costituendo il Fondo Comune iniziale dell'Associazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti eventualmente effettuati dai soci fondatori originari, versamenti ulteriori dei soci e versamenti in forme di quote e contributi effettuati da tutti coloro che aderiscono alla attività dell'Associazione nelle forme, nei modi e nei termini che saranno deliberati ogni anno dal Consiglio Direttivo della Associazione;
- b) dai redditi prodotti e derivanti dal proprio patrimonio;
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- d) dai contributi in denaro e/o in natura elargiti nei confronti dell'Associazione da soggetti pubblici, privati e persone fisiche e finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al Fondo Comune possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti

minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Fondo comune.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

### **Esercizio Sociale**

#### **Articolo 12**

L'esercizio sociale va dal'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

## **TITOLO VI Organi dell'Associazione**

#### **Articolo 13**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

### **Assemblee**

#### **Articolo 14**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

#### **Articolo 15**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

### **Articolo 16**

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 17**

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

### **Articolo 18**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

## **Consiglio Direttivo**

### **Articolo 19**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammesso, su singole questioni, deliberare tramite il voto telematico (via e-mail), previa pervenuta risposta affermativa della maggioranza assoluta del n. totale dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

### **Articolo 20**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

## **Presidente**

### **Articolo 21**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Articolo 22**

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

### **Articolo 23**

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

### **Articolo 24**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi

all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## **TITOLO VII** **Scioglimento**

### **Articolo 25**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini sportivi o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

## **Norma finale**

### **Articolo 26**

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.